

J.E.L.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

28 GEN. 2008

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 25 del 25 GEN. 2008

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Guardia S. Ricorso Sig. Cofrancesco Armando- c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | ASSENTE |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 24/12/07 il sig Cofrancesco Armando agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento in opposizione all'ordinanza ingiunzione prot. 4733/07 emessa dalla Polizia Provinciale;

Con determina n.22/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Guardia S. promosso da Cofrancesco Armando c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 24/12/07 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 22/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 22/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 24/12/07 dinanzi al Tribunale di Benevento – Sez. Distaccata di Guardia S. promosso da Cofrancesco Armando c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

1005 337 1 7

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 87 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 28 GEN. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

28 GEN. 2008

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 14 FEB. 2008

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 14 FEB. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 14 FEB. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

2 Copia per
 SETTORE AVVOCATURA il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti 757 il _____ prot. n. _____
 Nucleo di Valutazione 30.1.08 il _____ prot. n. _____
[Handwritten signature]

VITTORIO PARENTE
Avvocato
C/so Umberto I°, 151
82032 Cerreto Sannita (Bn)

TRIBUNALE DI BENEVENTO

ORIGINALE

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE EX ART.23

L.689/81

+++++

-COFRANCESCO ARMANDO, nato a Benevento il 14.04.72 e residente in Cerreto Sannita alla c.da 12 Angeli n.93, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Parente presso il cui studio domicilia in Cerreto Sannita al Corso Umberto I n.151, giusta mandato a margine del presente atto.

PREMESSO:

-che in data 26 novembre 2007 veniva notificato al ricorrente, a mezzo posta, ordinanza ingiunzione prot. N.0012612 del Corpo di Polizia Provinciale-Servizio Controllo del Territorio-Provincia de Benevento, con la quale veniva contestata la infrazione alle norme di cui all'art.192 comma 1 del D.L.vo n.152/06, sanzionata dall'art.255 comma 1 del citato Decreto per "abbandono rifiuti ingombranti";

-che l'addebito veniva contestato in un primo momento a mezzo telefono e successivamente a mezzo verbale di contestazione di illecito amministrativo redatto in data 25 giugno 2007;

-che in particolare tale violazione veniva accertata dagli agenti di Polizia, i quali "in data 10 maggio 2007 alle ore 11,00 sulla S.S.372 Telesina alla progressiva chilometrica 41+400 direzione Benevento, territorio del Comune di Castelvenere, abbandonava ovvero depositava rifiuti ingombranti non pericolosi, consistenti in tre balle di cartoni, contenenti materiale plastico e svariate confezioni di cartone";

Avv.
Vittoria Parente

Vi nomino mio procuratore e difensore nel procedimento di cui al presente atto, di cui conosco il contenuto. Mi difenderete e rappresenterete nella proposizione di eccezioni e domande nuove, per l'eventuale riassunzione, nonché per la chiamata in causa di terzi, e per resistere a riconvenzionali. Vi conferisco ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare, quietanzare, incassare somme in mio nome e conto, rinunciare ed accettare rinunce ad atti e domande, ritirare atti. Ritengo, sin d'ora per rato e fermo il Vs operato. Potrete nominare altri Avvocati con gli stessi poteri a Voi conferiti.

Nel contempo autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali, avendo ricevuto all'uopo comprensibile informazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sollevandoVi da ogni responsabilità al riguardo.

Fleggo domicilio presso il Vs. Studio in Cerreto Sannita al Corso Umberto I n. 151.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cerreto Sannita, li 24-12-07



Per Autentica



-che per la commessa infrazione al ricorrente veniva comminata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €.315,60 pari al 50% del massimo della sanzione edittale prevista + €.5,60 per spese di notifica.

L'ordinanza ingiunzione è infondata ed inammissibile e va annullata e revocata per i seguenti motivi.

Innanzitutto si contesta la mancata contestazione immediata della violazione.

In verità gli agenti accertatori non hanno né visto né trovato il Cofrancesco che procedeva alla messa in atto della presunta infrazione, in quanto lo stesso non mai abbandonato rifiuti ingombranti sulla strada de qua.

Si contesta inoltre anche la determinazione dell'importo, importo peraltro dovuto ad un calcolo puramente discrezionale e per nulla esplicitato al ricorrente, in ogni caso si ricorda che l'art.255 prevede anche sanzioni amministrative minime per l'abbandono di rifiuti non pericolosi.

Difatti essi scrivono testualmente ed in un modo alquanto impersonale "abbandonava ovvero depositava".

In verità gli agenti sono risaliti al Cofrancesco poiché tra i cartoni rinvenuti è stato trovato un foglio modello A/4 contenente la commessa n.257/06 C.A. n.91029 emessa dalla società Holzbuilding Costruzioni in Legno Z.I. Tito Scalo (PZ) recante il nome del destinatario Cofrancesco Armando.

Orbene ragionando per assurdo se il foglio incriminato fosse stato presente sulla scena di un delitto il Cofrancesco secondo gli agenti sarebbe l'unico responsabile-indagato del reato.

È necessario ricostruire l'iter del citato foglio.

Il Cofrancesco sta procedendo alla costruzione di un immobile in Cerreto Sannita, e per tale motivo ha ordinato alcuni materiali alla società innanzi indicata, la quale con contratto di fornitura n.257/06 del 1.06.06 ha

consegnato, tra l'altro, presso il cantiere sito in località Cesine di Sotto, travi, capriate, tavelle, perline, tavole di varie misure.

I citati materiali erano accompagnati da circa 7 fogli modello A/4 che ne descrivevano le caratteristiche.

Preme però precisare che i suddetti materiali non erano protetti da alcun tipo di imballaggio, né scatoloni e né tantomeno plastica, così come risulta dalla nota trasmessa dalla società fornitrice.

In verità dalle foto in possesso degli agenti si può notare con estrema facilità che i rifiuti oggetto di contestazione sono per lo più scatoli ed involucri di prodotti alimentari (soprattutto scatole di colombe e uova pasquali), circostanza quest'ultima che ha indotto gli agenti a sospettare che il ricorrente fosse il titolare di un esercizio commerciale.

Difatti sia a telefono che durante la redazione del verbale di contestazione è stato chiesto più volte al Cofrancesco se avesse un bar, un alimentari e persino un supermercato.

Vale la pena precisare che il ricorrente, laureato in economia bancaria è dipendente da circa sei anni di un Istituto Bancario, così come si desume dall'attestato rilasciato dalla Banca Sviluppo S.p.A. che si allega.

Orbene alla luce dei fatti innanzi esposti e considerata la insufficienza delle prove il Giudice adito deve accogliere l'opposizione ed annullare l'ingiunzione. L'art.23 e precisamente il penultimo comma rovescia l'onere della prova ed impone alla Pubblica Amministrazione resistente-convenuta di non limitarsi ad allegare fatti e atti estintivi delle affermazioni dell'opponente ma di invocare fatti ed atti costitutivi, cioè che confermino decisamente e definitivamente la pretesa punitiva messa in dubbio dall'opposizione. Sotto questo profilo l'opponente, presa l'iniziativa si trasforma automaticamente in

parte convenuta e la Pubblica Amministrazione opposta si trasforma in parte attrice. In conclusione spetta all'amministrazione convenuta in giudizio fornire la prova dei presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione e cioè della sussistenza della condotta integrante la violazione e della sua riferibilità all'intimato.

Si contesta inoltre la carente ed insufficiente motivazione; tutti i provvedimenti restrittivi della Pubblica Amministrazione devono essere adeguatamente motivati. Il difetto o la insufficiente motivazione identifica l'eccesso di potere, tipico vizio di legittimità dell'atto amministrativo, l'art. 18 secondo comma stabilisce esplicitamente che l'ordinanza deve essere motivata e ciò a tutela del cittadino e della prima fondamentale regola della trasparenza amministrativa. In verità la motivazione serve soprattutto a chiarire e palesare i criteri ai quali si è attenuta la Pubblica Amministrazione nell'esercitare un potere discrezionale.

Tutto ciò premesso il sig. Cofrancesco Armando, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ill.mo Giudice affinché, previa sospensione del provvedimento impugnato, stante la totale mancanza di prove a carico, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti ed emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

-accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo il verbale di accertamento, con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria si depositano tutti i documenti richiamati in narrativa e si chiede di provare le circostanze di fatto di cui la ricorso indicando a teste il sig. Cofrancesco Eduardo da Cerreto Sannita.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento è esente.

Cerreto Sannita, 24 dicembre 2007

Avv. Vittoria Parente
Vittoria Parente

Depositat in cancelleria
Pervenit

24 DIC. 2007

collaboratore di cancelleria
K

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi

n.

r.g.a.c.

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

letta l'istanza di sospensione;

visto l'art. 23 della legge n. 689/81;

FISSA per la comparizione personale delle parti innanzi a sé

l'udienza del 24-1-2008, al fine di decidere in ordine alla

istanza di sospensione, onerando il ricorrente della notifica del

ricorso e del presente decreto alla Polizia Provinciale - Servizio
Controllo del Territorio - Provincia Benevento,

entro il 18-1-2008.

FISSA, altresì, l'udienza del 30-10-2008 ore di rito,

attesa la gravosità del ruolo, per la comparizione personale delle

parti innanzi a sé preordinata alla trattazione del merito ed alla

discussione.

ORDINA alla Polizia Provinciale - Servizio Controllo
del Territorio - Provincia Benevento

di depositare in Cancelleria, fino a dieci giorni prima

dell'udienza fissata per la trattazione del merito della lite, copia

del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla

contestazione o notificazione della violazione, facultando il

medesimo ente al deposito di tale documentazione entro

di sospensione.

Manda alla Cancelleria di curare la notificazione del ricorso e del presente decreto al ricorrente ed alla parte resistente entro i termini di legge.

Si avverte l'opponente che, in caso di sua mancata comparizione alla udienza fissata per il merito, l'ordinanza ingiunzione verrà convalidata.

Guardia Sanframondi il 24-12-07

Il Giudice

Dott. Massimiliano Razzano

HP GOT

Luigi Rizzo

Depositat in cancelleria
Pervenut

il 24 DIC 2007

Il collaboratore di cancelleria

N. del cronologico

UFFICIO UNICO
ESECUZIONE E NOTIFICHE
Tribunale di Benevento
Sezione di Guardia Sanframondi

Ufficiale Giudiziario

Racc. N.


AVVERTENZE

Sulla presente busta devono essere affrancati con francobolli per l'importo con le seguenti tasse:

1. Francatura e raccolta del piego.
2. Francatura e raccolta dell'avviso di ritorno.

La presente busta deve essere affrancata con francobolli diversi sul foglio di affrancatura. Se il destinatario è assente per un periodo di tempo superiore a 15 giorni, la busta deve essere consegnata ad uno dei componenti della famiglia o al servizio postale, purché si tratti di persona maggiorenne e di età superiore a quattordici anni.

M.B. s.r.l. Tel. 082454189 - Benevento



postaraccomandata AR

€ 6,00

08.01.2008 10:41

SER

MAAF-UP EL0202c12b

82034 GUARDIASANF/DI 009/0 (BN) - 09037

Posteitaliane

17/ 1

CORPO POLIZIA PROVINCIALE

SERV. CONTROLLO TERRITORIO

82100 BENEVENTO

IMPORTANTE PER GLI UFFICIALI POSTALI: Se il destinatario e le persone alle quali è autorizzata la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno e rifiutano il piego sarà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente con l'annotazione: « Rifiutato dal destinatario - Completa giacenza ».

TRIBUNALE DI BENEVENTO Cron. N. 17/1
SEZ. DIST. DI GUARDIA S. DI

Mod. A/bis/00
Data rich. 02/01/2008 Ud. 30/10/2008
Numero R.G. 8670/2007

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ric. TRIBUNALE DI GUARDIA S.
** COPIA **

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato quanto allegato a
CORPO POLIZIA PROVINCIALE
SERV. CONTROLLO TERRITORIO - BENEVENTO

mediante spedizione di copia conforme a mezzo di raccomandata con A.R.
dall' Ufficio Postale di Guardia Sanfr.di ai sensi di legge.

oggi 08/01/2008

Dott.ssa Raffaella Santorelli
Ufficiale Giudiziario C1

SANTORELLI RAFFAELLA
Uff. Giudiziario C1